

D.P.R. 5 agosto 1966, n. 1214

“Nuove norme sulle concessioni di impianto e di esercizio di stazioni di radioamatori”

Art. 10 -Norme di esercizio

l) Presso le stazioni di radio amatore deve essere tenuto al corrente un registro nel quale saranno annotate le indicazioni relative alla **data, ora e durata** delle singole trasmissioni. le caratteristiche tecniche (**frequenza, potenza, tipo di trasmissione**). I nominativi **delle stazioni corrispondenti, il contenuto delle conversazioni effettuate.**

ecc. Le registrazioni devono essere fatte ad **inchiostro** od a matita copiativa in modo **chiaro e leggibile**, senza spazi in bianco, interlinee, trasporti in margine o abrasioni; le **eventuali cancellature dovranno essere eseguite in modo che le parole cancellate siano leggibili**. I fogli del registro di stazione debbono essere **numerati e firmati dal radioamatore**. I registri dovranno essere tenuti a disposizione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni; il quale ha la facoltà di richiederli in qualsiasi momento o di esaminarli a mezzo di propri ispettori, e debbono essere **conservati almeno per l'intero anno solare successivo a quello in cui ha avuto luogo l'ultima annotazione.**

Art. 11 -Collaborazione dei radioamatori ad operazioni di soccorso

Nel caso in cui stazioni di radio amatore ricevessero segnali di soccorso da navi dovranno attenersi alle norme seguenti:

Se la stazione è situata in località sede di Comando della Marina militare od un Ente portuale deve dare, con il mezzo più rapido, immediata notizia a questi per i provvedimenti del caso, segnalando quanto è venuto a sua conoscenza e precisando altresì l'ora e la frequenza di intercettazione del segnale;

Se la stazione non è situata in località sede di un Comando della Marina militare o di un Ente portuale, il radio amatore, mancando altra possibilità di rapido collegamento con dette autorità, deve cercare di collegarsi, a mezzo della propria stazione, con altro radio amatore, possibilmente in sede di porto importante, il più vicino alla zona in cui trovasi la nave in difficoltà.

Ottenuto il collegamento, gli trasmetterà le notizie intercettate ed inviterà il corrispondente ad inoltrarle di urgenza alle autorità militari o portuali.

Qualora il segnale di soccorso sia stato lanciato da un aeromobile, il radio amatore deve immediatamente avvertire l'autorità aeronautica -Comando soccorso aereo chiamando la stazione I1 SVIH.

In ogni caso, il radio amatore deve fare il possibile per continuare l'ascolto sulla frequenza su cui ha intercettato il segnale di soccorso, per intercettare e fornire ulteriori notizie.

È fatto comunque obbligo ai radioamatori, nei casi di cui sopra, di informare le autorità locali di pubblica sicurezza e militari di quanto venuto a loro conoscenza.

Art. 12 -Sanzioni amministrative

In caso di inosservanza delle presenti norme (salva l'applicazione di ogni altro provvedimento o sanzione previsti dal Codice postale e delle telecomunicazioni e delle telecomunicazioni o dalle altre leggi vigenti) l'Amministrazione provvederà all'applicazione dei seguenti provvedimenti:

l) sanzione pecuniaria da L. 5000 a L. 50000, a seconda della gravità dei fatti, applicabile anche cumulativamente con la sospensione di cui al successivo n. 2), da versarsi all'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni.

2) **sospensione dell'attività di radio amatore fino a sei mesi.**La sospensione sarà applicata nei seguenti casi:

recidività in mancanze per cui è stata irrogata una sanzione pecuniaria;

omesso pagamento della sanzione pecuniaria entro il termine assegnato dall'Amministrazione;

uso di linguaggio scorretto nelle radiocomunicazioni;

concessione dell'uso della stazione a chi non sia munito di patente di operatore in proprio o tolleranza di abusi da parte dell'operatore;

effettuazione di radiocomunicazioni con stazioni non autorizzate;

effettuazione di radiocomunicazioni con l'uso di frequenze al di fuori delle bande assegnate ai radioamatori;

esercizio di stazioni prive dei prescritti strumenti di misura;

in ogni altro caso in cui la gravità dei fatti renda, a giudizio dell'Amministrazione, il concessionario meritevole della sospensione;

3)**revoca della concessione.**La revoca sarà applicata nei seguenti casi:

inosservanza della sospensione dell'attività di radio amatore disposta dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, ai sensi del n. 2) del presente articolo ed ai sensi dei successivi articoli 14 e 15;

grave recidività in mancanze per le quali sia stata irrogata la sospensione ai sensi del precedente n. 2);

rifiuto di consentire l'accesso ai funzionari incaricati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni nei locali ove si trovano gli impianti;

uso di stazioni relative a licenze inefficaci ai sensi del precedente art. 7.

Art. 14- Sospensione dell'attività dei radioamatori

Autorizzazione allo svolgimento di collegamenti speciali

Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, per ragioni attinenti alla sicurezza pubblica, alla difesa militare o per altre necessità determinate da casi di emergenza o da gravi ragioni tecniche, potrà, insindacabilmente, in qualsiasi momento e senza indennizzo, sospendere il funzionamento o revocare le concessioni delle stazioni di radio amatore su tutto il territorio della Repubblica o su parti di esso. Lo stesso Ministero potrà, in casi di pubblica calamità o per contingenze particolari o di interesse pubblico, autorizzare le stazioni di radio amatore o alcune di esse ad effettuare speciali collegamenti oltre i limiti stabiliti dagli articoli 1 e 10 del presente regolamento.

Art. 15 -Sospensione, decadenza, revoca concessione

La concessione d'impianto ed esercizio di stazione di radio amatore sarà sospesa quando risulti al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che il concessionario sia stato denunciato all'autorità giudiziaria per i reati di cui al secondo comma del precedente art. 5.

La concessione decade di diritto quando il concessionario sia venuto a trovarsi nelle condizioni che, ai sensi delle disposizioni di cui ai commi 3), 4) e 5) del precedente art. 5, impediscono il rilascio della concessione stessa, ovvero quando sia stato condannato per i reati di cui alla legge 14 marzo 1952, n. 196.

La concessione potrà, inoltre, essere sospesa o revocata quando all'esercizio di essa ostino ragioni tecniche e quando, per giustificati motivi, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ritenga che il concessionario non dia più sufficiente affidamento per il legittimo uso della stazione. Il relativo provvedimento dovrà essere, in ogni caso, motivato. Le licenze relative a concessioni sospese, decadute o revocate ai sensi del presente articolo e quelle revocate ai sensi del precedente art. 12 devono essere restituite al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 16 -Controllo sulle stazioni

I locali, gli impianti ed il registro delle stazioni devono essere in ogni momento ispezionabili dai funzionari incaricati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

La licenza di radio amatore deve essere custodita presso la stazione e deve essere esibita a richiesta dei funzionari incaricati della verifica o degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

Nel caso di sospensione, revoca e decadenza della concessione è in facoltà del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di procedere al bloccaggio di tutte o di parte delle apparecchiature che costituiscono la stazione. Il bloccaggio è invece obbligatorio nei casi di revoca della concessione per motivi diversi da quelli di cui al primo comma dell'art.14 e delle ragioni tecniche di cui al quarto comma del precedente art. 15. Il provvedimento potrà essere revocato su domanda motivata dell'interessato